

Percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado

COSA CAMBIA DOPO
IL D.I. 176/2022




Irene Montini

D.M. 6 agosto 1999, n. 201
D.M. 31 gennaio 2011, n. 8
Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma
181, lettera *g*)
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
D.I. 1 luglio 2022, n. 176
Nota MI 5 settembre 2022, n. 22536

FONTI DI RIFERIMENTO

Il D.I. n. 176/2022: i punti nodali



NUOVA E ORGANICA
DISCIPLINA DEI
PERCORSI



REGOLAMENTO
OBBLIGATORIO DEI
PERCORSI



RIEQUILIBRIO
TERRITORIALE



NUOVE INDICAZIONI
NAZIONALI



La nuova disciplina dei percorsi a indirizzo musicale



Alcuni **concetti chiave**

Non più corsi ma "percorsi"

Non più classi ma "gruppi"

Ottica della diffusione e accesso all'intera
offerta formativa della scuola

Entrata in vigore il 1° settembre 2023

Superamento del D.M. n. 201/1999

**ISTITUZIONE DEI PERCORSI A
INDIRIZZO MUSICALE**



Art. 1

1. Le istituzioni scolastiche statali che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado possono istituire percorsi ordinamentali a indirizzo musicale (di seguito: “percorsi a indirizzo musicale”) **alle condizioni di cui ai successivi articoli, previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 1, comma 4, 12, comma 2, e 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.**

ISTITUZIONE DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE



- Consistenze organiche disponibili a legislazione vigente
- Utilizzo delle risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi a indirizzo musicale e dell'organico del potenziamento
- No nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

ISTITUZIONE DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE

Articolo 2 - Costituzione dei percorsi



1. Ogni istituzione scolastica statale può richiedere l'attivazione di percorsi a indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale. I gruppi sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri.

Articolo 11 D.P.R. 81/2009



Art. 11. Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con **non meno di 18 e non più di 27 alunni**, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

In passato: articolo 2 D.M. n. 201/1999



Le **classi** in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1.

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali. La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.



Art. 1 D.I. n. 176/2022

4. Nei percorsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato dell'alunna e dell'alunno che si avvale di detto insegnamento e **concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico.**

5. Le istituzioni scolastiche che intendono attivare percorsi a indirizzo musicale **si impegnano ad acquisire la disponibilità di strutture e strumentazioni idonee** a garantire lo svolgimento di tutte le attività previste dall'articolo 4, comma 2.

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

STRUTTURE E

STRUMENTAZIONI IDONEE




Articolo 3

1. Ferma restando la dotazione organica per la copertura di **due ore settimanali di musica** per ciascuna classe, e tenuto conto del contingente di organico dell'autonomia assegnato alla regione, sono attribuite, nell'organico dell'autonomia, per ogni percorso a indirizzo musicale, **quattro diverse cattedre di strumento musicale, articolate su tre gruppi, ciascuno corrispondente ad un anno di corso**. Qualora i percorsi non siano riferiti a corsi completi, dal primo al terzo anno di corso, sono assegnati spezzoni di cattedra.

DOTAZIONE ORGANICA

Articolo 4 - Attività di insegnamento e orari



1. Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività di cui al successivo comma 2 si svolgono in **orario aggiuntivo** rispetto al quadro orario previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per **tre ore settimanali**, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento **non coincidenti** con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo. Nell'ambito della loro autonomia le istituzioni scolastiche possono modulare nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali.

Art. 4, c. 2

Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:



LEZIONE STRUMENTALE, IN
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
INDIVIDUALE E COLLETTIVA




TEORIA E LETTURA DELLA MUSICA



MUSICA D'INSIEME

Cosa prevedeva il D.M. n. 201/1999




PRATICA STRUMENTALE
INDIVIDUALE E/O PER
PICCOLI GRUPPI



ASCOLTO PARTECIPATIVO



ATTIVITÀ DI MUSICA DI
INSIEME



TEORIA E LETTURA DELLA
MUSICA PER UN'ORA
SETTIMANALE PER CLASSE

Articolo 5 - Iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale

1. Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all'atto dell'iscrizione dell'alunna o dell'alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i percorsi di cui all'articolo 1, **previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale**, in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. b), c), d), f) e g).

2. Gli **esiti della prova** orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola sono pubblicati, di norma, **entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni**.

3. Una commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica, valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili, precedentemente comunicati alle famiglie. Nel caso di istituzione di un percorso presso un'istituzione scolastica priva di percorsi a indirizzo musicale la commissione può essere composta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e dai docenti di musica.

4. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nei limiti dei posti disponibili, ferma restando l'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale all'attivazione del percorso





Regolamento obbligatorio dei percorsi

Attenzione!

Regolamento per l'organizzazione dei percorsi

1. Con specifico regolamento, l'istituzione scolastica definisce, nel rispetto degli articoli 3 e 4:

a) l'organizzazione oraria dei percorsi;

b) i posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità strumentale e anno di corso;

c) le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e i criteri di valutazione degli esiti ai fini dell'assegnazione delle alunne e degli alunni alle diverse specialità strumentali;

Attenzione!

Regolamento per l'organizzazione dei percorsi

d) le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per le alunne e gli alunni disabili e con disturbo specifico dell'apprendimento;

e) le modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività di cui all'articolo 4, comma 2, siano svolte da più docenti;



Attenzione!

Regolamento per l'organizzazione dei percorsi

Cosa verifica la prova orientativo-attitudinale?


*"Il profilo d'entrata dell'alunno, acquisito attraverso la prova orientativo-attitudinale, prevede la presenza di forti fattori motivazionali, limitatamente all'età, nonché di competenze musicali di base descrivibili come un bagaglio **ricco di memorie uditive** (timbriche, ritmiche, melodiche e armoniche) acquisito a partire dall'infanzia e verificabile attraverso prove di produzione e riproduzione vocali e motorie, prima ancora che strumentali."*

Da: *ALLEGATO A* allo schema di decreto sulla disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado recante *Indicazioni nazionali per l'insegnamento di strumento musicale nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.*



Attenzione!

Regolamento per l'organizzazione dei percorsi



f) le modalità di costituzione della commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, comma 3;

g) i criteri per l'individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, tenuto conto dell'organico assegnato e del modello organizzativo adottato;

h) criteri per l'organizzazione dell'orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali;

Attenzione!

Regolamento per l'organizzazione dei percorsi

i) eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il [Piano delle Arti](#) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, con i [Poli ad orientamento artistico e performativo](#), di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, e con enti e soggetti che operano in ambito musicale;

j) eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Il D.M. n. 8/2011...questo sconosciuto

Art. 4

Al fine di sviluppare la pratica e la cultura musicali strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini di scuola, di favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del personale docente preposto all'insegnamento delle discipline musicali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove specifici Corsi di partec musicali destinati a implementare l'approccio alla pratica vocale e strumentale e a fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale.

Art. 8

I corsi di musica di cui all'articolo 4 coinvolgono gli alunni a partire dal terzo anno della scuola primaria e si concludono al quinto anno, al termine del quale è rilasciato un certificato attestante le competenze musicali acquisite [...]





Nota MI 5 settembre 2022, n. 22536

"Si ricorda alle istituzioni scolastiche interessate che dovranno dotarsi del regolamento previsto dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale 176/2022 prima dell'avvio delle procedure di iscrizione relative all'anno 2023/2024."

SCADENZA PER IL
REGOLAMENTO



Il riequilibrio territoriale

Riequilibrio territoriale

Gli Uffici scolastici regionali autorizzano l'attivazione di percorsi a indirizzo musicale, tenendo a riferimento, in ordine di priorità, i seguenti criteri:

- 1) conversione dei corsi a indirizzo musicale già attivati in percorsi a indirizzo musicale;
- 2) mantenimento di **più percorsi** a indirizzo musicale nella stessa istituzione scolastica, se già attivati entro il 31 agosto 2023, **qualora siano rispettati i parametri di costituzione delle classi o dei gruppi di alunne e alunni secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 176/2022**;
- 3) attivazione di **un solo percorso musicale** per istituzione scolastica richiedente, in caso si tratti di una nuova istituzione, con precedenza per le richieste di specialità strumentali non presenti o poco diffuse nell'offerta formativa territoriale;

Riequilibrio territoriale

- 4) attivazione di percorsi a indirizzo musicale presso istituzioni scolastiche afferenti a bacini provinciali ove tali percorsi non siano già istituiti o siano presenti in numero limitato;
- 5) attivazione del percorso a indirizzo musicale presso le istituzioni scolastiche che abbiano valorizzato nell'ultimo triennio nell'ambito dell'offerta formativa l'esercizio della pratica musicale.



Focus sulle Indicazioni

Indicazioni nazionali in sostituzione dei "programmi" del 1999

- ✓ Necessità di rimodulare il **curricolo di istituto** (non vengono più fornite indicazioni specifiche per ciascun strumento ma per **famiglie strumentali**: a) strumenti ad arco; b) strumenti a fiato; c) strumenti a percussione; d) strumenti a tastiera; e) strumenti a corde pizzicate)
- ✓ Necessità di adeguare **criteri e modalità di valutazione** (si veda la valutazione congiunta in caso di attività condotte da più docenti)
- ✓ ...Attenzione al **PTOF** e, ancora prima, all'**atto di indirizzo**

Indicazioni nazionali: passaggi rilevanti

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le presenti Indicazioni nazionali per l'insegnamento di strumento musicale costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole e, al pari delle Indicazioni nazionali per il curricolo adottate con decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 2544 , rappresentano un testo aperto che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.



Indicazioni nazionali: passaggi rilevanti



L'esperienza dello studio di uno strumento rende più significativo l'apprendimento, stimolando la motivazione, favorisce lo sviluppo di connessioni fra discipline e arti, contribuendo, inoltre, allo sviluppo della “Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali” descritta nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018. Attraverso l'acquisizione di capacità specifiche l'alunno progredisce nella maturazione e nella consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa; impara a riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale o sociale mediante le arti e la capacità di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente; mette a punto un metodo di studio basato sull'individuazione e la risoluzione dei problemi.

Indicazioni nazionali: passaggi rilevanti



La pratica individuale, in combinazione con quella corale e strumentale d'insieme, consente di interiorizzare i valori alla base dei grandi principi transdisciplinari che investono la scuola italiana, quali le pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell'individualità del soggetto che pensa e che comunica.

Indicazioni nazionali: passaggi rilevanti

In coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 maggio 2018

*"La pratica costante della musica d'insieme, in formazioni strumentali da camera o orchestrali, anche attraverso performance ed esibizioni pubbliche, sviluppa la capacità di attenzione e di ascolto dell'altro, favorisce il senso di appartenenza alla comunità scolastica e crea un contesto autentico per la **promozione attiva delle competenze di cittadinanza**, fornendo tra l'altro importanti e ulteriori occasioni di inclusione per tutte le alunne e tutti gli alunni."*



Indicazioni nazionali: passaggi rilevanti

Tre nuclei fondanti:

- ✓ ASCOLTO Discriminazione percettiva, Interpretazione, Analisi, Comprensione.
- ✓ PRODUZIONE Esecuzione, Improvvisazione e Composizione
- ✓ LETTOSCRITTURA

Da: ALLEGATO A allo schema di decreto sulla disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado recante Indicazioni nazionali per l'insegnamento di strumento musicale nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.

Articolo 7 - Percorsi di ampliamento dell'offerta musicale

1. Le istituzioni scolastiche che non abbiano attivato percorsi a indirizzo musicale di cui all'articolo 1, possono attivare **percorsi di ampliamento dell'offerta musicale** mediante l'impiego di docenti di strumento musicale disponibili nell'organico dell'autonomia nel rispetto delle previsioni di cui gli articoli 1, comma 4, 12, comma 2, e 17 del decreto legislativo n. 60/2017. Le modalità organizzative e didattiche sono definite nel piano triennale dell'offerta formativa.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche promuovendo accordi di rete con altre istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione utilizzando gli organici dell'autonomia in coerenza con quanto previsto dal **Piano delle arti** di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
3. Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nell'ambito dei percorsi di ampliamento dell'offerta musicale, sono riportate nella **certificazione delle competenze** di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Articolo 8 - Valutazione degli apprendimenti ed esame di Stato

D.M. n. 201 del 1999

In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia **sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.**

D.I. n. 176/2022

1. In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente. **Qualora le attività di cui all'articolo 4, comma 2, siano svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica valutazione.**

2. In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, di cui all'articolo 2, comma 1, il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende **una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme.**

3. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. 4. Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella **certificazione delle competenze** di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Da ricordare

Articolo 2, c. 3, D.Lgs. 62/2017

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. **I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.** La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.





Regolamento:
*prima dell'avvio delle procedure di iscrizione relative all'anno
2023/2024*

Dopo una fase di adeguamento la nuova normativa entrerà in vigore
dal 1° settembre 2023

Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi
della normativa precedente completano il percorso fino ad
esaurimento

RIEPILOGO DELLE SCADENZE